



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1062**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e s.m. - articolo 33: Approvazione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione di indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole e di contributi in conto capitale per interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle sole colture agricole e contestuale modifica alla della deliberazione n. 2883 dd.31/10/2008.

Il giorno **07 Maggio 2010** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assenti:

**MARTA DALMASO
FRANCO PANIZZA**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

- Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e ss.mm “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”
- Visto in particolare l'art. 33, relativo alla concessione di indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole e di contributi in conto capitale per interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle sole colture agricole.
- Visto il comma 3 ter che prevede che la Giunta provinciale, stabilisca criteri, termini e modalità applicative del sopra citato art. 33, relativamente alle procedure per la concessione degli indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole e di contributi in conto capitale per interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica di cui ai commi 3 e 3 bis del sopra citato articolo.
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2883 dd. 31/10/2008 che stabiliva i criteri e le modalità applicative relativamente all'art. 33 per gli anni 2008 e 2009.
- Considerato come si renda necessario modificare l'art.5 della sopra citata deliberazione n. 2883 dd. 31/10/2008, per le domande presentate nell'anno 2009, dove era prevista una specifica richiesta di riconsiderazione per l'inserimento nell'ordine di priorità dell'anno successivo.
- Ritenuto opportuno quindi modificare i vecchi criteri, di cui alla sopra citata delibera 2883/2008, per le domande presentate nell'anno 2009, e ritenuto opportuno approvare i nuovi criteri relativi all'art. 33 della L.P. 24/91.
- Tenuto conto delle osservazioni formulate dai Servizi di staff,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- tutto ciò premesso,
- visto l'art. 33 della Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visti gli atti citati nella premessa;
- preso atto delle osservazioni dei servizi di staff,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 3 ter, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, le modalità e le procedure per la concessione di indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole e di contributi in conto capitale per interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle sole colture agricole di cui ai commi 3 e 3 bis del medesimo articolo 33. Tali

modalità e termini sono specificati nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di stabilire che le disposizioni applicative stabilite dall'Allegato 1, che forma parte integrante del presente provvedimento, si applicano a tutte le domande presentate nel corso del 2010 e prima dell'approvazione della presente deliberazione.
3. Di modificare l'art. 5, punto 2, della deliberazione n. 2883 dd.31/10/2008, per le domande presentate ai sensi di detta deliberazione per l'anno 2009, stabilendo che le domande inevase saranno finanziate con priorità l'anno successivo senza necessità di presentare domanda di riconsiderazione.
4. Di fissare il termine per la liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per la liquidazione dell'agevolazione finanziaria e entro 60 giorni, dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora la struttura competente debba effettuare delle verifiche previste dalla normativa vigente.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto-Adige.

IG

Allegato parte integrante

Criteria di selezione e modalità applicative art. 33 della L.P. 24/1991

MODALITÀ E TERMINI PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NONCHE' DEI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ATTE A PREVENIRE I DANNI.

1. Ambito di applicazione della normativa

La presente normativa disciplina le modalità di concessione:

- dell'indennizzo per i danni causati dalla fauna selvatica (esclusa l'avifauna) alle colture agricole di cui all'art. 33, comma 3 della L.P. 24/1991;
- di contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole di cui all'art. 33, comma 3 bis della L.P. 24/1991.

2. Beneficiari

Sono beneficiari delle provvidenze previste dalla presente deliberazione :

1. per far fronte ai danni alle colture agricole di cui all'art. 33, comma 3, della Legge provinciale 9.12.1991, n. 24, tutti gli operatori agricoli utilizzatori delle superfici danneggiate;
2. per la realizzazione di iniziative atte a prevenire i danni alle colture di cui al comma 3 bis della Legge provinciale 9.12.1991 art. 33, i soggetti previsti all'art. 2, comma 1, lettere a)-b)-c)-d)-f)-g) della Legge provinciale 28.03.2003, n. 4.

3. Modalità relative alla presentazione delle domande

1. Le domande intese ad ottenere il contributo in conto capitale per la realizzazione di iniziative atte a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole, di cui alla presente deliberazione, devono essere presentate dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno, mentre le domande per la concessione dell'indennizzo per danni alle colture agricole, di cui alla presente deliberazione possono essere presentate dal 1° febbraio al 30 settembre di ogni anno e comunque, all'interno di questa finestra temporale, entro 60 giorni dal manifestarsi del danno.

Limitatamente al 2010 le domande di prevenzione potranno essere presentate dal 10 maggio al 30 giugno mentre le domande di indennizzo potranno essere presentate dal 10 maggio al 30 settembre.

2. Entro il termine previsto per la presentazione, la domanda dovrà essere presentata e firmata, completa della documentazione richiesta al successivo punto 10. La domanda mancante della documentazione essenziale sarà inammissibile. Si applica in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo (L.P. 23/1992). Non saranno accolte domande presentate oltre i predetti termini.

4 Termini per l'esecuzione delle iniziative

1. Per iniziative con spesa ammessa superiore/uguale a 300.000 €:
 - il termine di avvio dei lavori è fissato in 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
 - il termine per la rendicontazione dei lavori è fissato entro 1 anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
 - il termine per la rendicontazione degli acquisti è fissato entro 1 anno dalla data del provvedimento di concessione. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
2. Per iniziative con spesa ammessa fino a 300.000 € il termine per la rendicontazione degli acquisti e dei lavori è fissato entro 1 anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
3. Il beneficiario può richiedere, con adeguata motivazione, una sola proroga per ogni singolo termine. In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati, dovrà essere disposta la revoca degli interventi finanziari, nonché la riduzione o la revoca dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate come previsto dalle normative vigenti in materia. Gli interessi dovuti saranno calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo e per il periodo intercorrente dalla data di quietanza dell'importo liquidato alla data del provvedimento di rideterminazione del contributo.

5 Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande è assegnata alla Struttura competente, al quale spetta la redazione del parere tecnico-amministrativo. Al parere segue la concessione mediante determinazione del Dirigente, nella quale vengono specificati tra l'altro il beneficiario, la spesa ammessa, la percentuale di contributo, l'ammontare del contributo, i termini per l'avvio e la rendicontazione dei lavori.
2. Si prevede l'ammissibilità di tutte le iniziative realizzate dopo la presentazione della domanda di agevolazione senza la necessità di approvazione in linea tecnica o provvedimento di nulla osta. Stante il divieto comunitario di concedere aiuti a fronte di lavori già iniziati o di attività già intraprese prima della presentazione alle autorità competenti della domanda di agevolazione, non sono ammissibili ad agevolazione le iniziative comprovate da documenti (fatture di acquisto, documenti di trasporto, fatture o documenti di trasporto in conto cantiere o in conto prova, ecc.) dai quali risulti l'inizio dei lavori o delle attività prima della data di presentazione della domanda. Sono comunque ammissibili le fatture relative alle spese tecniche e alle spese sostenute per la predisposizione dei progetti e l'acquisizione delle varie autorizzazioni anche se di data antecedente alla presentazione della domanda.
3. Termini del procedimento: per l'indennizzo per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole il termine del procedimento è fissato in 180 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza. Limitatamente alle domande di indennizzo di colture legnose da frutto e viti, il termine del procedimento si conclude entro 90 giorni dalla quantificazione del danno da parte della Struttura competente.

Per i contributi per la realizzazione di iniziative di prevenzione dei danni alle colture, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni e decorre dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

6. Priorità

1. Le iniziative relative alla prevenzione dei danni da selvaggina sono soggette al seguente ordine di priorità, a seconda della tipologia del soggetto richiedente:
 - a) giovani beneficiari del premio d'insediamento, entro 5 anni dall'insediamento medesimo e giovani che hanno in corso l'approvazione della domanda di premio insediamento;
 - b) iscritti all'APIA in Sezione I;
 - c) iscritti all'APIA in Sezione II;
 - d) Consorzi di Miglioramento Fondiario;
 - e) Altri beneficiari.All'interno delle singole categorie sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
Con apposito atto sarà predisposta la graduatoria degli interventi finanziabili rientranti in detta priorità.
2. Nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate annualmente per tale tipologia di interventi non fossero sufficienti per soddisfare tutte le domande presentate, le domande inevase saranno finanziate con priorità l'anno successivo, senza la necessità di presentare domanda di riconsiderazione.
3. Nel caso di domande utilmente inserite nella graduatoria di priorità ma non finanziabili per carenza di risorse, verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92. Nel provvedimento medesimo verrà altresì comunicato al richiedente quanto stabilito al precedente paragrafo 2.
4. Per le iniziative relative ai danni provocati dalla selvaggina l'istruttoria è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, mentre la concessione dell'agevolazione avviene sulla base della data di conclusione dell'istruttoria. Nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate annualmente per tale tipologia di interventi non fossero sufficienti per procedere all'indennizzo di tutte le domande presentate, le domande inevase saranno finanziate con priorità l'anno successivo, senza necessità di presentare alcuna richiesta di riconsiderazione.

7. Modalità e criteri per la concessione dell'indennizzo per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole

1. L'importo minimo del danno ammissibile a finanziamento non può essere inferiore a Euro 2.000 per frutteti e vigneti o inferiore a Euro 1.000 per tutte le altre colture.
2. L'indennizzo è concesso nella misura del 70% della spesa ammessa. Tale indennizzo è concesso una sola volta per particella, ad esclusione:
 - dei casi per i quali non sia stato possibile l'intervento di difesa attiva a seguito delle mancate autorizzazioni di cui al successivo art. 9, comma 2, purchè sia stato presentato ricorso;
 - dei danni arrecati alle colture prative, pascolive e ai seminativi dal cinghiale.
3. L'indennizzo comprende il danno diretto arrecato alla produzione ed ai materiali usati per l'allestimento delle colture, nonché i costi relativi al ripristino dell'area di coltura.

4. Il danno diretto comprende i danni:
- da morsicature e/o asportazione del prodotto;
 - da calpestamento;
 - da alterazione della pacciamatura e della rete irrigua sopra o sottopacciamatura;
 - da scortecciamento, con danni ai germogli e irreversibili alla pianta;
 - alle piante in fase di impostazione (es. danni irreversibili alle barbatelle);
 - al cotico erboso, limitatamente ai danni arrecati dal cinghiale;
 - ai seminativi;
 - da brucatura delle gemme a fiore.

8. Procedure per la quantificazione del danno

- a) **Colture orticole da foglia:** il calcolo deve essere fatto sulla scorta della quantità di piante danneggiate moltiplicata per il prezzo medio del prodotto degli ultimi tre anni. Se la coltura non è matura si ridurrà l'importo del danno sulla scorta dello stadio di sviluppo, applicando una riduzione discrezionale rispetto all'indennizzo del prodotto maturo. Se la coltura è ancora nella fase iniziale di sviluppo l'indennizzo è da calcolare sulla scorta delle spese di impianto e colturali sino ad allora sostenute. L'indennizzo così determinato deve essere limitato alle colture con possibilità di conclusione del ciclo produttivo anche in seconda semina;
- b) **Colture orticole con esclusiva utilizzazione del frutto o con produzioni protrate, colture orticole con utilizzazione di tuberi, rizomi ecc., nonché colture di piccoli frutti annuali o biennali:** Il calcolo del danno deve essere fatto sulla scorta della quantità di prodotto danneggiato moltiplicata per il prezzo medio del prodotto negli ultimi tre anni;
- c) **Danni irreversibili alle piante da frutto e alla vite barbatelle:** Il danno, anche nel caso di nuovi impianti, deve essere determinato tenendo conto del solo costo del materiale vegetale da sostituire.
- d) **Melo, vite e altre specie da frutto - Danni ai germogli e/o alle gemme:** il calcolo del danno è da valutare in fase di raccolta dei frutti sulla scorta della mancata produzione. Il calcolo del danno deve essere fatto sulla scorta della quantità di prodotto danneggiato moltiplicata per il prezzo medio del prodotto negli ultimi tre anni.
- e) **Danni su prato, pascolo e seminativo:** Il calcolo del danno sarà fatto sulla scorta della mancata produzione e dei costi di ripristino dei cotici e delle superfici di coltura.
- f) **Danni all'uva:** sono ricompresi i danni dovuti alle asportazioni o al danneggiamento delle infruttescenze, su superfici accorpate, con evidenze oggettive prima della raccolta.

9. Contributi per la realizzazione di iniziative atte a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica

1. I contributi sono concessi: nella misura del 70% della spesa ammessa nel caso di consorzi di bonifica e/o di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui; nella misura del 50% negli altri casi. La spesa minima ammissibile non può essere inferiore ad Euro 2.000.
2. I prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige per gli investimenti realizzati da aziende agricole vanno ridotti del 10%. Per le prestazioni aziendali volontarie i prezzi vengono ridotti del 20%. In riferimento

alla tipologia dei lavori e dell'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti nella misura del 3%. Percentuali maggiori dovranno essere giustificate. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura del 7%.

3. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fa riferimento l'Elenco prezzi della PAT, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purchè ritenuti congrui dal funzionario istruttore.
4. Le varianti alle iniziative previste in domanda sono ammesse a condizione che non alterino le finalità tecnico-economiche delle iniziative. Non sono finanziabili le maggiori spese dovute a varianti che comportino un aumento della spesa complessiva richiesta in domanda o ammessa a contributo.
5. Per l'istruttoria delle domande verranno utilizzati i dati e la situazione particellare dell'azienda come risultanti dai fascicoli aziendali aggiornati o – in assenza di fascicolo - come dichiarati nella domanda.
6. Possono essere concessi acconti sulla base di stati di avanzamento delle iniziative in misura non superiore all'80%. L'entità dell'acconto è computata sui 9 decimi dello stato di avanzamento dell'iniziativa. La documentazione da presentare a supporto della richiesta di acconto è data da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il valore della parte d'iniziativa realizzata e completata dalla certificazione del direttore dei lavori, inerente lo stato di avanzamento degli stessi, che indichi sia il valore della parte di iniziativa realizzata, sia la data di inizio lavori. La data di inizio lavori può essere attestata anche presentando la copia conforme della dichiarazione di inizio lavori depositata presso il Comune. Si applicano in ogni caso le normative in materia di acquisizione d'ufficio della documentazione e le modalità alternative alla produzione di copie autentiche previste dal DPR 445/00.
7. Le iniziative volte a prevenire i danni da selvaggina che hanno già beneficiato dell'intervento provinciale non possono formare oggetto di ulteriori finanziamenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data del collaudo finale.

10. Documentazione essenziale da allegare alla domanda

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Indennizzo per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza di idoneo titolo giuridico comprovante il possesso o la detenzione da parte del richiedente delle particelle fondiarie oggetto dell'iniziativa, con l'elencazione delle particelle predette. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, il richiedente, laddove sia proprietario delle particelle oggetto dell'iniziativa, può indicare gli estremi dai quali risulti il riferimento alla partita tavolare e alla particella oggetto dell'iniziativa.

Quando il terreno oggetto dell'iniziativa non sia di proprietà del richiedente, deve essere dichiarato che è stata acquisita l'autorizzazione ad eseguire i lavori, fatto salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile. In caso di mancata dichiarazione di autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo associativo o locativo, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.

2. Contributi per la realizzazione di iniziative atte a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole

- a) elaborati progettuali con estratto mappa delle particelle interessate anche conforme alla mappa catastale, complete di computo metrico e stima dei

lavori; nel computo devono essere distinte le spese previste per le prestazioni volontarie dalle spese prestate da terzi.

- b) Dichiarazione Inizio Attività (DIA), quando richiesta dalle leggi vigenti;
- c) Eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.
- d) Nel caso di iniziative a carattere interaziendale, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante che le particelle fondiarie interessate all'iniziativa ricadono nel perimetro consorziale e/o che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, di manomissione o di allacciamento.
- e) Nel caso di iniziative previste da singole aziende, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza di idoneo titolo giuridico comprovante il possesso o la detenzione da parte del richiedente delle particelle fondiarie oggetto dell'iniziativa, con l'elencazione delle particelle predette. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, il richiedente, laddove sia proprietario delle particelle oggetto dell'iniziativa, può indicare gli estremi dai quali risulti il riferimento alla partita tavolare e alla particella oggetto dell'iniziativa.

Quando il terreno oggetto dell'iniziativa non sia di proprietà del richiedente, deve essere dichiarato che è stata acquisita l'autorizzazione ad eseguire i lavori, fatto salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile. In caso di mancata dichiarazione di autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo associativo o locativo, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.

- 3. La mancata presentazione della documentazione sopra richiesta comporta l'inammissibilità delle domande, fatta salva la possibilità di rettificare o regolarizzare la documentazione già presentata entro il termine fissato dal responsabile del procedimento. Si applica in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento e di documentazione amministrativa.

11. Adempimenti ulteriori a carico del richiedente.

Nel caso di **indennizzo per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole qualora** l'accertamento definitivo del danno può essere fatto solo al momento del raccolto o dell'allontanamento delle piante, l'interessato è tenuto a comunicare alla Struttura competente all'istruttoria della domanda, la data del raccolto o dell'allontanamento almeno 15 giorni prima di tali eventi. In difetto d'informazione nel termine stabilito, all'interessato non spetta alcuna indennità.

12. Adempimenti a carico della Struttura competente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Contributi per la realizzazione di iniziative atte a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole:

Nel caso di recinzioni, la Struttura competente all'istruttoria e alla determinazione del contributo concedibile, acquisirà il parere della Struttura competente in ordine a eventuali impatti negativi sulla componente faunistica, ovvero a possibili misure di prevenzione alternative.

13. Documentazione da presentare per la liquidazione

Prima della liquidazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. Indennizzo per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole:

- a) domanda di liquidazione del contributo compilata dal richiedente;
- b) fatture originali quietanzate relative al materiale vegetale o altro materiale acquistato e necessario per il ripristino. Sono escluse dalla fatturazione: la quantificazione del danno, le spese dei materiali già disponibili in azienda e quelle per le prestazioni del richiedente e dei suoi familiari.

2. Contributi per la realizzazione di iniziative atte a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole

- a) domanda di liquidazione del contributo compilata dal richiedente;
- b) stato finale dei lavori;
- c) certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori con indicate la data di inizio dei lavori, la data di fine dei lavori e le modalità di esecuzione degli interventi;
- d) fatture originali quietanzate. Sono escluse dalla fatturazione le spese dei materiali già disponibili in azienda e quelle per le prestazioni del richiedente e dei suoi familiari.

Si precisa che, in luogo delle fatture in originale è possibile presentare fotocopia delle stesse e relativa quietanza, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità delle stesse agli originali, resa ai sensi degli art. 19 e 19 bis del DPR 445/2000.

14. Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti.

In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

Non sono ammessi pagamenti tramite intermediari finanziari.

15. Obblighi e sanzioni

- 1. I richiedenti le agevolazioni per interventi di prevenzione sono tenuti a mantenerle in efficienza per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data del collaudo finale. La Struttura competente provvederà al controllo sul rispetto degli obblighi su un campione pari al 2% degli interventi soggetti a vincolo.
- 2. Il controllo sulle dichiarazioni rese verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso.